



00198 Roma - Via Aniene, 14
T. 06.48.07.35.01 - F. 06.48.07.35.48
mefop@mefop.it
mefospa@pec.it
www.mefop.it

Risposta Mefop alla consultazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Attuazione della direttiva (Ue) 2016/2341 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali e professionali

Mefop
Tel. 06.48.07.35.30
Email. mefop@mefop.it

Considerazioni di carattere generale

La direttiva 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali, sin dalla sua gestazione, è stata oggetto di attenzione da parte di Mefop in seno al Gruppo di lavoro sui temi comunitari, composto dai fondi pensione soci di tutte le tipologie che nel tempo hanno manifestato interesse a farne parte. Il Gruppo di lavoro, appositamente riunito, ha esaminato il testo della bozza del decreto di recepimento e ha contribuito alla redazione del presente documento.

Mefop apprezza la coerenza complessiva del testo proposto rispetto all'impianto della direttiva oggetto di recepimento, registrando che in linea generale i fondi pensione italiani sono all'avanguardia su molti aspetti oggetto del presente intervento legislativo.

Particolare attenzione merita, tuttavia, il coordinamento delle nuove regole con quelle esistenti al fine di evitare la proliferazione e la sovrapposizione di figure e strutture di controllo oltre che di documentazioni informative. A questo proposito si segnala l'opportunità di precisare che le norme esistenti non decadranno con l'entrata in vigore del decreto attuativo ma continueranno ad essere applicate fino a che non vedranno la luce quelle nuove. Il processo di recepimento dovrà essere caratterizzato dal principio di proporzionalità, se del caso assegnando poteri di deroga alla Covip e dovrà inoltre essere prevista un'adeguata finestra temporale per l'adeguamento delle forme pensionistiche alle nuove previsioni.

Tra gli elementi da considerare in sede di attuazione rientra il tema dei costi che dovranno essere sopportati dalle forme pensionistiche per la realizzazione degli adeguamenti al nuovo assetto legislativo, delle inevitabili ridondanze che potrebbero presentarsi, dei benefici e dei problemi derivanti dall'introduzione della nuova normativa.

Appare inoltre necessario tenere conto, sin dalla preparazione del decreto attuativo, della presenza di istituti che, pur non obbligatori ai sensi della direttiva 2016/2341, e spesso non presenti in altri ordinamenti, rappresentano un'importante forma di controllo e tutela per gli aderenti ai fondi pensione italiani quali il collegio sindacale e il depositario.

Di seguito alcune considerazioni e suggerimenti specifici.

Considerazioni specifiche

Art.1 comma 1 bis - La norma precisa che le forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 252/05 limitano le proprie attività a quelle disciplinate dal decreto. Si tratta di una disposizione che chiarisce un dato già di fatto presente nell'ordinamento e che, dunque, potrebbe apparire superflua. Non è chiaro, infatti, quali altre attività non disciplinate dal D.Lgs. 252/05 potrebbero far sorgere dubbi a riguardo.

Art.1 comma 2 lettera c-quater) - Propone la definizione di beneficiario del fondo pensione, qualificandolo come persona che percepisce le prestazioni pensionistiche. Appare plausibile che tale definizione ricomprenda i beneficiari diretti, quelli indiretti e quelli che percepiscono una prestazione anticipata nel durante della fase di accumulazione. Tale nuova qualificazione giuridica potrebbe avere importanti sviluppi sul versante della gestione del rapporto post attivazione della rendita da parte dell'(ex)aderente, sia nel caso di erogazione diretta da parte del fondo pensione sia, soprattutto, nel caso di convenzionamento con una compagnia assicurativa.

Art.4 comma 2 bis -Mefop non riscontra ostacoli a mantenere inalterato l'assetto attuale, che consente l'operatività transfrontaliera ai fondi aperti costituiti come patrimonio separato. Peraltro, sul punto, la direttiva Iorp 2 non è cambiata rispetto alla precedente versione (direttiva 2003/41/CE), pertanto non si ravvisa la necessità di limitare l'operatività transfrontaliera degli attuali fondi aperti.

Ciò premesso, qualora si ritenesse di mantenere il comma 2-bis, si reputano opportuni dei chiarimenti circa la forma giuridica che dovrebbe assumere il fondo aperto costituito come società dotata di soggettività giuridica avente come unico scopo sociale la "realizzazione di fondi aperti".

In particolare, in primis, risulta dubbio se tale nuova tipologia di fondo aperto debba assumere la forma giuridica di società di capitali. In secondo luogo, non è chiaro in che modo e se la società in commento possa costituire un unico fondo aperto o più fondi aperti, né appare chiara la forma giuridica che avrebbero questi fondi aperti costituiti dalla medesima società istitutrice, e cioè se questi fondi a loro volta debbano essere costituiti nella forma di patrimoni separati.

Nel corpo del testo in consultazione si chiarisce (**art.12 comma 1 bis**) che solo i fondi aperti diversi dai quelli costituiti come patrimonio separato saranno ammessi, al pari dei fondi negoziali e preesistenti, al trasferimento transfrontaliero e all'attività transfrontaliera. Se si intende prevedere una struttura giuridica in qualche misura strutturalmente assimilabile alla Sicav, sarebbe opportuno specificarlo prevedendo che, come nelle Sicav, siano titolari di azioni o quote i singoli aderenti e non, come attualmente indicato, i soggetti istitutori.

Inoltre, si ritiene necessario precisare a quali norme sulla **governance, vigilanza e bilanci/rendiconti** si debba far riferimento, se quelle dei fondi negoziali/preesistenti o quelle tipiche dei fondi aperti.

Da ultimo, appare opportuno che l'eventuale trasformazione dei fondi aperti costituiti sotto forma di patrimonio separato in società avvenga in forma agevole e sia esente da ogni onere fiscale.

Art.4 bis

Comma 2 - Prevede che *“il sistema di governo è descritto in apposito documento”*. Questa prescrizione esula da quanto previsto nella direttiva comunitaria che non contempla la stesura di questo documento e rischia di imporre la formalizzazione di una documentazione ultronea rispetto a quella che dovrà essere predisposta ai sensi dell'art.4 bis comma 3. Se si mantiene la prescrizione in commento si chiede di chiarire cosa si intende per *“sistema di governo”* (ad esempio, la Relazione illustrativa sull'assetto organizzativo di cui alla Circolare Covip 831/2005? Per la parte finanziaria, il Documento sulla Politica di Investimento e così via?).

Inoltre, il riferimento al fatto che il sistema di governo del fondo pensione *“debba tenere in considerazione, nelle decisioni relative agli investimenti, dei connessi fattori ambientali, sociali e di governo societario”* non appare coerente con l'oggetto della norma che è riferito alla struttura di governance del fondo pensione. Peraltro, questo riferimento è già richiamato in altre norme del decreto. Qualora si ritenga di mantenere il riferimento ai fattori ESG, si suggerisce di inserire la parola *“se del caso”* dopo *“investimenti”*.

Comma 3 - In merito alla funzione della revisione interna, si fa presente che la direttiva 2016/2341 parla di *“audit interno”*. Ad avviso dello scrivente sarebbe preferibile utilizzare la formulazione originaria della direttiva anziché quella di revisione interna visto che quest'ultima rimanda ad un'attività di controllo svolta da terzi (il collegio sindacale o il revisore legale esterno). Ci si interroga, inoltre, se la funzione di revisione interna/audit interno così intesa possa assorbire - come appare ragionevole - il ruolo della funzione di controllo interno prevista dalla vigente regolamentazione Covip (Delibera 4 dicembre 2003).

Con riferimento all'obbligo di stabilire politiche scritte in relazione alla revisione interna, alcuni operatori hanno suggerito l'opportunità che tale compito sia assegnato al soggetto incaricato della revisione anziché al fondo pensione.

Comma 7 - Afferma che *“i fondi sono amministrati effettivamente da almeno due persone”*. In relazione al numero minimo di soggetti interessati si intende far riferimento all’organo di amministrazione o al personale operativo? Nella direttiva si utilizza il termine *“gestire”* e non *“amministrare”*. Si chiede pertanto di chiarire questo profilo, rispetto al quale i fondi italiani, con la loro articolata governance, appaiono comunque già allineati.

Art.5

Comma 2 - Non è chiaro se per i fondi interni preesistenti di cui all’art. 20 o per eventuali fondi interni alle Casse professionali sia prevista la figura del Responsabile. Analogamente, non è chiaro se i fondi aperti che dovessero essere costituiti nell’ambito di società (art. 4, comma 2-bis) debbano avere il Responsabile ovvero debbano fare riferimento alle norme per la governance dei fondi pensione negoziali e preesistenti.

Comma 3 lett. d) - Alla luce della vigente regolamentazione Covip, si dovrebbe parlare di procedura di gestione dei reclami e non di procedura di gestione degli esposti.

Comma 4 - Si potrebbe valutare l’idea di estendere la previsione dell’organismo di rappresentanza anche alle adesioni collettive diverse dai lavoratori dipendenti.

Comma 7 - Si potrebbe valutare se sia opportuno richiamare anche l’art. 2393 bis c.c. (*“Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci”*).

Comma 8 - Si potrebbe valutare se richiamare anche l’art. 2405 c.c. (*“Intervento dei sindaci alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee”*).

Le funzioni fondamentali di cui agli artt.5 bis, ter, quater e quinquies, riferiscono al DG (gestione rischio e attuariale) o all’organo di amministrazione (revisione interna): non è chiaro a quali figure e organi riferiscano queste funzioni nell’ambito dei fondi aperti e dei Pip.

Visti i presìdi già esistenti nel quadro normativo italiano circa gli obblighi di comunicazione diretta all’Autorità di vigilanza, sarebbe preferibile che le comunicazioni delle funzioni fondamentali alla Covip, ex art. 5-bis comma 5, fossero attribuite agli organi del fondo già presenti e tenuti ad effettuare le segnalazioni a Covip: collegio sindacale e depositario. In particolare, quanto al collegio sindacale, è possibile meglio dettagliare gli obblighi di segnalazione già presenti nell’art. 15, comma 4 del decreto.

Inoltre, sarebbe opportuno declinare il principio di proporzionalità consentendo alla Covip, eventualmente in un atto di indirizzo e alta vigilanza, di ammettere che in fondi di dimensioni contenute, fermi restando i requisiti di professionalità, le funzioni fondamentali possano essere assegnate a figure già presenti nel fondo: il direttore per la funzione di gestione del rischio (analogamente a quanto accade oggi in relazione alla funzione finanza) e un consigliere indipendente per la funzione di revisione interna (analogamente a quanto previsto per la funzione di controllo interno)¹.

Art.5 ter - Prevede che i fondi pensione si dotino di una funzione di gestione del rischio, in modo proporzionato alle loro dimensioni e all'organizzazione interna, nonché alla dimensione, alla natura e alla portata della loro attività. Tale funzione sarà chiamata a gestire i rischi di natura operativa e finanziaria. In relazione a questa nuova figura va registrato il fatto che già da diverso tempo, sia il regolatore, sia gli operatori della previdenza complementare hanno molto lavorato per rendere più efficienti i modelli operativi di gestione dei rischi.

In particolare, la funzione finanza prevista dalla Delibera Covip 16 marzo 2012 potrebbe rappresentare un buon punto di partenza per la costruzione della funzione di gestione del rischio, poiché alcune attribuzioni di quest'ultima (sottoscrizione e costituzione delle riserve, gestione delle attività e delle passività, investimenti, in particolare in derivati, cartolarizzazioni e impegni simili, gestione dei rischi di liquidità e concentrazione, assicurazione e altre tecniche di attenuazione del rischio, rischi ESG), piuttosto generiche, appaiono coerenti con i compiti assegnati alla funzione finanza (contribuisce all'impostazione della politica d'investimento, istruttoria per la selezione dei gestori con relativa proposta di attribuzione/revoca dei mandati, verifica della gestione finanziaria, controllo sull'attuazione delle strategie e valutazione dell'operato dei gestori, verifica del rispetto dei criteri ESG se previsti, analisi dei mercati con proposte agli organi di governo, collaborazione con gli advisor e gli altri soggetti coinvolti nella gestione, definizione delle procedure interne per il controllo della gestione finanziaria).

Rispetto al disegno della direttiva 2016/2341, la funzione finanza prevista dalla summenzionata delibera Covip manca della competenza sulla gestione dei rischi operativi. Nonostante ciò molti operatori prevedono già nei propri organigrammi presidi specifici per il controllo dei rischi

¹ Analoga soluzione è peraltro consentita dalla normativa di settore per le Sim e le Sgr di minori dimensioni (cfr. Comunicazione congiunta Banca d'Italia-Consob dell'8-3-2011, disponibile a questo link http://www.consob.it/documents/46180/46181/comunicazione_consob_bi_2011_03_08.pdf/657ebd35-c82c-4d28-9fb3-8a61a2734cfe).

operativi. Alla luce di ciò il recepimento della funzione di gestione del rischio potrebbe essere ipotizzato con la creazione di un presidio di controllo del rischio (finanziario e operativo), senza però entrare nel merito dell'organizzazione di tale funzione, rimettendo la sua strutturazione agli operatori, secondo il principio di proporzionalità che rimanda alla complessità del modello operativo e del processo di investimento del fondo pensione. Spetterebbe al fondo pensione il compito di articolare internamente la struttura della funzione di gestione del rischio, prevedendo la centralizzazione in un unico presidio oppure la suddivisione in specifiche unità.

Una funzione di gestione del rischio così articolata potrebbe essere coerente sia con strutture organizzative più complesse, che prevedono al loro interno specifici presidi per la gestione dei rischi finanziari, operativi, di *compliance*, legali e strategici, sia con strutture più semplificate, in coerenza con il principio di proporzionalità, richiamato dal legislatore comunitario, come regola base per il recepimento della direttiva 2016/2341.

Art. 5-septies

Comma 1 - Prevede la possibilità di esternalizzare funzioni o altre attività del fondo pensione, comprese le funzioni fondamentali. Con riferimento a quest'ultimo profilo si pone l'accento sul fatto che tale previsione rischia di cozzare con l'auspicabile indipendenza e imparzialità che dovrebbe contraddistinguere l'operato della funzione di revisione interna (una delle tre funzioni chiave previste dalla direttiva 2016/2341).

Comma 2 lettera d) - L'inserimento dei beneficiari tra i soggetti per i quali il fondo pensione deve avere cura di garantire la continuità del servizio nel caso di esternalizzazione potrebbe presentare alcune problematiche per le forme pensionistiche che erogano rendite per il tramite di apposite convenzioni con compagnie assicurative. Una volta che il fondo pensione ha trasferito il montante finale dell'(ex)aderente alla compagnia assicurativa il fondo medesimo perde ogni rapporto con il beneficiario che da quel momento intratterrà rapporti direttamente con la compagnia assicurativa.

Comma 3 - Prevede che la forma pensionistica adotti procedure idonee di selezione del fornitore di servizi e ponga in essere un adeguato monitoraggio delle attività svolte da quest'ultimo. Appare opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che tale previsione dovrebbe trovare applicazione nella logica di un principio di proporzionalità legato alla complessità del servizio oggetto di esternalizzazione e della sua rilevanza sui profili di rischio della forma pensionistica.

Comma 4 - Potrebbe essere utile precisare che l'informazione a Covip dell'esternalizzazione di una attività, servizio o funzione (anche fondamentale) vada intesa come una semplice comunicazione

che non impedisce al soggetto cui è stata esternalizzata l'attività, il servizio o la funzione (anche fondamentale) di iniziare a svolgere l'attribuzione. L'obbligo di comunicazione non dovrebbe essere interpretato in alcun modo come una richiesta di assenso preventivo all'avvio dell'attività esternalizzata. A tale fine si richiama l'attenzione su quanto avviene oggi nel processo di selezione dei gestori finanziari (soggetti per i quali il comma in commento prevede la preventiva comunicazione a Covip prima che l'accordo di esternalizzazione entri in vigore) per i quali non è più necessario alcun assenso preventivo all'avvio dell'attività di negoziazione di titoli da parte dell'Autorità di vigilanza. Il *modus operandi* adottato per la selezione dei gestori finanziari per quanto riguarda le comunicazioni all'Autorità di vigilanza dovrebbe essere considerato lo standard per tutte le comunicazioni a Covip inerenti le procedure di esternalizzazione.

Art. 5-octies - Quanto alla politica di remunerazione, al fine di evitare la proliferazione di documenti da produrre e rendere pubblici, si suggerisce di precisare che la sede naturale in cui fornire le informazioni essenziali sia il bilancio o il rendiconto, eventualmente aggiornando le vigenti istruzioni Covip in materia di dettaglio e specificità delle informazioni da produrre. Si segnala una duplicazione dell'obbligo di revisione triennale nel comma 2, lett. f) e nel comma 4.

Art. 5 - nonies - La previsione della Valutazione interna del rischio rappresenta una delle principali novità previste dalla direttiva 2016/2341. Nel rispetto del principio di proporzionalità e dell'attuale assetto regolamentare, si auspica un raccordo della nuova previsione con l'attuale documentazione prodotta dai fondi pensione in materia di valutazione e gestione dei rischi (documento sulla politica d'investimento per quanto concerne la gestione dei rischi finanziari, dei fattori ESG e la struttura di governo; alle relazioni annuali della funzione di controllo interno e del collegio sindacale per quanto riguarda i profili operativi, al documento sui conflitti di interesse, al bilancio tecnico, al calcolo delle riserve tecniche e ad eventuali piani di ripristino dei margini di solvibilità che vanno predisposti in caso di squilibrio finanziario).

Art.6 comma 5-quater) - Appare incongruente nella misura in cui nella parte iniziale richiama le forme pensionistiche a rendere pubblicamente disponibile il Documento sulla politica d'investimento e in chiusura invita i fondi pensione a mettere a disposizione dei rappresentanti dei beneficiari che lo richiedono il suddetto documento.

In linea di principio, suscita alcune perplessità la previsione della pubblicazione di un documento per sua natura tecnico e poco adatto a una agevole comprensione da parte degli aderenti/beneficiari. La documentazione che ai sensi della normativa vigente viene messa a disposizione degli aderenti (potenziali) -Nota informativa, Statuto/Regolamento, Informazioni chiave per l'aderente,

Comunicazione periodica- appare largamente rispondente ai fini di una adesione adeguatamente informata.

Art.7 - L'art. 7 comma 1 del documento proposto in consultazione prevede l'unicità dell'istituto del depositario. Tale previsione potrebbe creare alcuni dubbi interpretativi relativamente all'investimento in fondi di investimento alternativi (Fia) poiché queste forme di investimento prevedono già che il soggetto istitutore del Fia si doti di una propria banca depositaria presso cui sono custodite le risorse raccolte dall'istitutore tra i quotisti del fondo. Potrebbe essere utile precisare che anche per questi strumenti finanziari il depositario, ai sensi della lett. c), verifichi la proprietà da parte del fondo pensione e conservi il registro relativo a tali attivi.

Per quanto riguarda l'art. 7 comma 2 lettera c) potrebbe essere utile chiarire la liquidità eventualmente depositata presso banche diverse dalla depositaria sono assimilabili alle "*altre risorse diverse dagli strumenti finanziari*". Si suggerisce di confermare espressamente l'esclusione della depositaria per la gestione assicurativa di ramo diverso dal VI.

Art.11 comma 5 - Non è chiaro il motivo per il quale il termine beneficiari sia sostituito da "soggetti", atteso che anche i superstiti indicati dall'iscritto che accedono alle prestazioni sono qualificabili come beneficiari. Si potrebbe valutare la sostituzione del termine "*titolare*" con "*beneficiario*" e la sostituzione del termine "*soggetti*" con "*beneficiari superstiti*".

Art.13 bis, ter, quater, quinquies, sexies e septies

Gli articoli in commento si riferiscono alle informazioni sulla forma pensionistica che devono essere messe a disposizione degli aderenti (potenziali) e dei beneficiari. Avendo portata generale sarebbe preferibile inserire queste prescrizioni in norme con ambito di applicazione più ampio o, perlomeno, pur mantenendo la stessa numerazione, specificare che si tratta di disposizioni riferibili a tutte le forme di previdenza complementare disciplinate dal D.Lgs 252/2005, poiché nell'attuale schematizzazione si configurano come norme aggiuntive dell'art. 13 rubricato "*Forme pensionistiche individuali*".

Con riferimento ai dati da inserire nel "Prospetto delle prestazioni pensionistiche" l'art.13-quater comma 2 lett. a) prescrive l'indicazione della data del pensionamento ma non è chiaro quale requisito pensionistico debba assumersi a riferimento, visto che la norma parla di "data di pensionamento prescritta dalla legge, stabilita dalla forma pensionistica complementare o dalla

stessa stimata o indicata dall'aderente". Sarebbe preferibile assumere come riferimento unicamente i requisiti pensionistici stabiliti dalla legge tempo per tempo in vigore, secondo le indicazioni Covip, come peraltro avviene già oggi.

Quanto alle informazioni agli aderenti durante la fase di prepensionamento, sarebbe preferibile evitare l'introduzione - non presente nel testo della direttiva - dell'obbligo di informare i futuri pensionati 3 anni prima dell'età del pensionamento sulle opzioni di erogazione delle prestazioni pensionistiche. L'età della pensione, infatti, è assolutamente incerta e soprattutto ignota al fondo pensione. Potrebbe essere appropriato inserire nel testo la formulazione originaria utilizzata nella direttiva 2016/2341: "*a tempo debito*", eventualmente rinviando alla Covip per la definizione di una specifica età anagrafica.

Va comunque sottolineato che a legislazione vigente l'aderente riceve già oggi tutte le informazioni necessarie sulle opzioni disponibili al pensionamento (comunicazione periodica annuale, nota informativa e allegato documento sulle rendite).

Art. 14-bis - Sarebbe preferibile inserire tale norma tra le vicende del fondo (art.15) visto che l'art. 14 disciplina prerogative individuali.

Art.15-bis e ter - Il nuovo articolo 15-bis prevede l'eliminazione del vecchio comma 7. Ne consegue che il fondo pensione italiano che dovesse svolgere attività transfrontaliera in un altro Stato Ue non sarà più tenuto a rispettare i limiti agli investimenti vigenti nel paese ospite. Allo stesso tempo il nuovo articolo 15-ter prevede l'eliminazione del vecchio comma 6 in base al quale un fondo pensione di un altro Paese Ue svolgente attività transfrontaliera in Italia avrebbe dovuto rispettare le norme vigenti nel paese ospite (Italia) in materia di limiti agli investimenti.

L'attuale normativa italiana in materia di limiti agli investimenti (DM 166/2014) propone dei vincoli più stringenti rispetto a quelli presenti nella direttiva 2016/2341, per cui si potrebbero verificare situazioni di asimmetrie regolamentari, sia con riferimento ai fondi pensione esteri operanti in regime transfrontaliero in Italia, sia con riferimento ai fondi pensione italiani che operano in regime transfrontaliero in altri paesi Ue, nella misura in cui la normativa italiana sui limiti agli investimenti si discosta da quella degli altri paesi Ue.

Il venir meno per la competente Autorità dello Stato membro ospitante di un fondo pensione che svolge attività transfrontaliera del potere di fissare norme più stringenti in materia di investimenti rispetto a quelle previste dalla direttiva 2016/2341 sembrerebbe comunque ristretto alle sole attività utilizzate ai fini di copertura delle riserve tecniche per l'attività transfrontaliera (cfr. art.19, paragrafo 8, direttiva 2016/2341). Tuttavia, il considerando 50 della suddetta direttiva ha una portata più generale e fa riferimento al divieto per gli Stati membri di prevedere norme più stringenti

per i Fp esteri che svolgono attività cross-border nel loro territorio, senza alcuna distinzione tra le varie tipologie di forme pensionistiche. Nel recepimento del nuovo testo potrebbe essere utile specificare chiaramente la distinzione richiamata dall'art.19, paragrafo 8, della direttiva 2016/2341.

Art. 19 - Adegua i compiti dell'Autorità di vigilanza al nuovo contesto normativo. Potrebbe essere questa la sede in cui attribuire a Covip il potere di sostanziare concretamente il principio di proporzionalità, richiamato dallo stesso legislatore comunitario, attenuando i nuovi oneri in relazione ai modelli operativi, alle politiche d'investimento e alle strutture di governance in essere nelle forme pensionistiche.

19-quarter - Nei soli fondi con soggettività giuridica si sancisce espressamente l'obbligo di azione in regresso nei confronti dei soggetti cui è stata comminata la sanzione. Attualmente tale obbligo sussiste già, ma è soggetto alla sola sanzione civile, in quanto l'amministratore che non agisse in regresso sarebbe civilmente responsabile verso il fondo. L'introduzione della norma in esame, invece, rende sanzionabile la mancata attivazione anche sul piano amministrativo, sottraendo all'assemblea il potere di valutare se sanzionare o meno l'amministratore che non abbia agito in regresso (ad esempio, il consiglio di amministrazione potrebbe valutare di non agire in regresso se l'importo da recuperare fosse contenuto al punto da non giustificare le spese di un'azione legale). Può essere opportuno valutare se lasciare inalterato l'attuale assetto normativo.

Il legislatore potrebbe inoltre valutare l'opportunità di prevedere una congrua finestra temporale per consentire alle forme pensionistiche di previdenza integrativa di adeguarsi al nuovo contesto normativo. Va infatti considerato il notevole impatto che le nuove disposizioni avranno nella revisione dei documenti e della disciplina interna, oltre che il tempo necessario al reperimento, ove del caso, di specifiche figure professionali adeguate a ricoprire le nuove funzioni e, infine, gli sforzi per la modifica/adequamento dei sistemi informativi/operativi.

Potrebbe essere utile collegare tale finestra di adeguamento all'emanazione della specifica normativa secondaria da parte dell'Autorità di vigilanza.

Si segnala da ultimo che il recepimento della direttiva potrebbe essere occasione per aggiornare la denominazione dell'Autorità di vigilanza del settore assicurativo, ovunque ricorrente.